



COMUNE DI ZAVATTARELLO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2017

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

Articolo 4. Competenze del Comune

Articolo 5. Attività di gestione dei rifiuti

Articolo 6. Carta dei servizi

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

(ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Articolo 7. Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Articolo 8. Esclusioni

Articolo 9. Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Articolo 10. Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Articolo 11. Tariffa

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Articolo 12. Competenze del Comune

Articolo 13. Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

Articolo 14. Organizzazione del servizio di raccolta

Articolo 15. Obblighi e divieti

Articolo 16. Gestione dei rifiuti prima del conferimento

TITOLO IV - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 17. Oggetto del servizio

Articolo 18. Informazioni

Articolo 19. Modalità di attuazione del servizio

Articolo 20. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Articolo 21. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

Articolo 22. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

Articolo 23. Rifiuti speciali e pericolosi

Articolo 24. Differenziazione non conforme

Articolo 25. Piazzola comunale per la raccolta differenziata

Articolo 26. Accesso alla piattaforma

Articolo 27. Rifiuti ammessi

Articolo 28. Orari di conferimento

Articolo 29. Obblighi degli utenti

TITOLO V - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 30. Modalità del servizio e smaltimento

TITOLO VI - RECUPERO DI MATERIALI ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Articolo 31. Finalità e indirizzo

Articolo 32. Gestione delle raccolte differenziate

TITOLO VII - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 33. Definizioni

Articolo 34. Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Articolo 35. Gestione delle aree verdi pubbliche

Articolo 36. Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

Articolo 37. Contenitori portarifiuti

Articolo 38. Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

Articolo 39. Terreni non edificati

Articolo 40. Aree occupate da mercati e fiere

Articolo 41. Aree occupate da pubblici esercizi

Articolo 42. Carico e scarico merci e materiali

Articolo 43. Cantieri

Articolo 44. Manifestazioni pubbliche

Articolo 45. Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Articolo 46. Animali domestici

Articolo 47. Altri servizi di pulizia

Articolo 48. Rifiuti abbandonati

TITOLO VIII- CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 49. Procedimento sanzionatorio

Articolo 50. Divieti

Articolo 51. Sanzioni

Articolo 52. Entrata in vigore

Articolo 53. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

ALLEGATI

ALLEGATO 1 (Rif. All. A della Parte IV D.lgs. 152/06)

ALLEGATO 2 (Rif. All. C della Parte IV D.Lgs. 152/06)

ALLEGATO 3 (Elaborazione derivante dall'All. B della Parte IV del D.Lgs. 152/06)

ALLEGATO 4 (Elaborazione derivante dall'All. D della Parte IV del D.Lgs. 152/06)

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.

2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Articolo 2. Definizioni

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente regolamento, sono contemplate le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (Allegato 1).

Frazione secca: il rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Frazione umida: il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani.

Beni durevoli: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal decreto 152/06.

Rifiuti di imballaggio: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio, sempre destinato a raccolta differenziata.

Rifiuto assimilato al rifiuto urbano: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo Titolo II.

Rifiuto esterno: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d'acqua.

Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui alle Decreto Legislativo n° 267/2000 e del decreto n° 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e in particolare le operazioni previste nell'Allegato 2.

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato 3.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di

imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato 3, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato 2.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti con le modalità previste dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore.

Servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Piattaforma comunale: sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte del produttore dei rifiuti urbani, destinato di regola a forme di raccolta differenziata.

Cernita: separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/o il riutilizzo.

Spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia e al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico qualora non riferibili allo svolgimento di attività economiche.

Differenziazione: separazione da parte delle utenze del rifiuto prodotto in base alle indicazioni dettate dal presente regolamento o da provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Differenziazione non conforme: differenziazione realizzata in difformità dal presente regolamento e dalle disposizioni normative vigenti.

Ispettori Ambientali: personale della società appaltatrice della gestione dei rifiuti, opportunamente formato ed in possesso di apposito Decreto di nomina del Sindaco, che hanno la facoltà di accertare e sanzionare amministrativamente eventuali

comportamenti difformi agli obblighi previsti dal presente Regolamento, ai sensi della Legge 689/81 e della Legge Regionale 90/1983.

3. Per le restanti definizioni si fa rinvio al decreto legislativo n° 152/06 e ss.mm.ii. e alla legislazione nazionale e regionale vigente, in quanto compatibile con il decreto stesso.

Articolo 3. **Classificazione dei rifiuti**

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti, come previsto dall'art.184 del decreto legislativo n° 152/06 e ss.mm.ii., sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del d. lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/06 sulla base degli allegati G, H, ed I alla medesima parte quarta.

Articolo 4. **Competenze del Comune**

Ai Comuni spetta organizzare la gestione del servizio nel rispetto della pianificazione prevista dal Piano Provinciale di riferimento, adottare le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto, anche contestualmente ad altri servizi di pubblica utilità, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 6 della L.R. 26/03 e affidare il servizio attraverso l'espletamento di gare mediante procedure ad evidenza pubblica o altre procedure comunque compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria. La gara è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto ed il gestore del servizio.

Competono inoltre al Comune:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti attribuiti al gestore del servizio;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.

219 del d.lgs. 152/2006;

- i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

Compete alla Polizia Locale, a qualsiasi Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed agli Ispettori Ambientali della società appaltatrice, il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5. **Attività di gestione dei rifiuti**

Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale, regionale e dai provvedimenti comunali vigenti.

Articolo 6. **Carta dei servizi**

Il gestore è tenuto a rispettare gli standard e le garanzie per l'utenza ai sensi della L.R. 26/2003, compresa l'adozione della Carta dei Servizi.

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Articolo 7. Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'Allegato 4 del presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a:

- a. attività agricole ed agro-industriale;
 - b. lavorazioni industriali;
 - c. lavorazioni artigianali;
 - d. attività commerciali;
 - e. attività di servizio;
 - f. uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense.
 - g. istituti scolastici, palestre
 - h. biblioteche, cinema, teatri, auditorium e simil
2. Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari.

Articolo 8. Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs 152/06.

Articolo 9. Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 10 – Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 9, risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente art. 9 e provenienti da attività agricole ed agroindustriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq. e soggette alla tariffa di igiene ambientale.
3. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Articolo 11. **Tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, il Comune applica la TARI, in deroga a quanto previsto dal d. lgs. 152/2006.
2. La Tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Articolo 12. **Competenze del Comune**

1. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati.

Articolo 13. **Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di Conferimento**

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta su tutto il territorio comunale.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
3. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti

anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.

Articolo 14. Organizzazione del servizio di raccolta

Per quanto riguarda i rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, il servizio di raccolta è programmato in giorni fissi.

Il servizio di raccolta è effettuato sull'intero territorio comunale, comprendendo:

- Strade e piazze classificate comunali;
- Tratti urbani di strade statali e provinciali;
- Strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- Strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
- Aree comunali a verde;
- Rive dei corpi d'acqua superficiali.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene svolto dal Comune per il tramite del gestore sul territorio comunale con le seguenti modalità, o con parte di esse:

- Raccolta mediante conferimento alla piazzola comunale;
- Raccolta mediante contenitori non stradali anche di grosse dimensioni.

Articolo 15. **Obblighi e divieti**

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti ad attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

In tutto il territorio comunale è vietato versare, depositare e disperdere abusivamente su aree pubbliche e Private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere natura e dimensione, solidi e liquidi, anche racchiusi in sacchetti e in recipienti.

In caso di inadempienza il Comune, allorché sussistano motivazioni di carattere igienico-sanitarie od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione e recupero dei rifiuti collocati su tutto il territorio comunale in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti.

In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti impropri ed ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono al fianco degli stessi.

E' vietato imbrattare con adesivi, vernici o altro materiale i contenitori.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

Articolo 16. Gestione dei rifiuti prima del conferimento

I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e riposti nei luoghi di deposito a ciò destinati.

TITOLO IV – LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 17. Oggetto del servizio

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è esercitato dal Comune.

Articolo 18. Informazioni

Il Comune organizza campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 19. Modalità di attuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata è svolto attraverso conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla piattaforma comunale o ai diversi siti all'uopo predisposti dall'amministrazione comunale stessa.

Articolo 20. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Rifiuti oggetto della raccolta differenziata sono:

- frazioni secca e umida dei rifiuti solidi urbani
- carta e cartone
- vetro e alluminio
- imballaggi in plastica
- rifiuti plastici
- ingombranti
- beni durevoli e apparecchiature elettroniche
- sfalci e potature
- oli vegetali e animali esausti derivanti dalla cottura dei cibi+
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Verranno trasportati dal gestore in impianti autorizzati allo smaltimento o recupero.

1. Frazioni secca e umida dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti appartenenti alla frazione secca vanno conferiti direttamente dagli utenti in sacchi neri e depositati dai produttori negli appositi spazi destinati alla raccolta situati sul territorio comunale.

2. Carta e cartone, imballaggi in vetro e le lastre, imballaggi in plastica e metallo

Carta e cartone, imballaggi in vetro e le lastre, imballaggi in plastica e metallo vanno conferiti direttamente dagli utenti in appositi contenitori collocati presso la piazzola comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Rifiuti ingombranti

I rottami metallici, in particolare i materiali ferrosi, ed i rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente dagli utenti in appositi contenitori di adeguata capacità collocati presso la piazzola comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Beni durevoli e apparecchiature elettroniche

I beni durevoli e le apparecchiature elettroniche (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, ecc.), vanno conferiti direttamente dagli utenti in appositi contenitori

di adeguata capacità collocati presso la piazzola comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. In alternativa, il produttore potrà optare per il ritiro a domicilio su chiamata secondo le modalità concordate tra Comune e gestore e rese note dal gestore.

Articolo 21. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

Per rifiuti urbani pericolosi si intendono:

- Tutti i prodotti e relativi contenitori che sono classificati come infiammabili, irritanti, nocivi e tossici, come meglio indicato nell'Allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti, lampadine a basso consumo
- rifiuti contenenti mercurio
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- batterie e pile
- accumulatori esausti
- oli esauriti da motori.
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- siringhe.

Verranno trasportati dal gestore in impianti autorizzati allo smaltimento.

Articolo 22. Rifiuti costituiti da veicolo a motore, rimorchi e simili

I rifiuti costituiti da carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione.

Articolo 23. Rifiuti speciali e pericolosi

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenerli separati da quelli urbani e assimilati.

Gli oneri relativi a raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di rifiuti pericolosi sono a carico dei relativi produttori.

I produttori possono stipulare specifiche convenzioni con il gestore per i servizi integrativi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di rifiuti pericolosi.

Articolo 24. **Differenziazione non conforme**

I rifiuti presentano una “differenziazione non conforme” ogni volta che:

- i conferimenti dei rifiuti non siano effettuati negli appositi contenitori;
- nei contenitori di una specifica frazione merceologica siano rilevati materiali che non corrispondono a quella specifica frazione merceologica.

Affinché la differenziazione del rifiuto sia definita “non conforme” è sufficiente che si verifichi uno dei due casi sopra elencati.

Articolo 25. **Piazzola comunale per la raccolta differenziata.**

La piazzola comunale per la raccolta differenziata è un’area realizzata e autorizzata destinata al conferimento delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata.

Articolo 26. **Accesso alla piazzola**

Possono conferire gratuitamente alla piazzola (o ai siti di cui all’art. 19), sempre secondo il principio della raccolta differenziata, i propri rifiuti le seguenti utenze:

- Personale addetto ai servizi di igiene urbana;
- Amministrazione Comunale attraverso i propri operatori;
- Privati cittadini purché residenti a Zavattarello e regolarmente iscritti al ruolo TARI del Comune di Zavattarello.

E’ ammesso il conferimento dei rifiuti assimilati provenienti da attività produttive, previa autorizzazione (formulario rifiuti o Sistri), previo pagamento di una specifica tariffa per Kg conferito e/o tipologia di rifiuto da determinarsi con apposito atto dell’amministrazione comunale.

L’accesso alla piattaforma per conferire tipologie di rifiuto regolamentate da specifiche normative di settore (es. RAEE, batterie, lampadine) deve essere assicurato a tutte le categorie di utenti previste dalle norme di riferimento con opportune modalità organizzative.

Articolo 27. **Rifiuti ammessi**

La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento meccanizzato e manuale vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti autorizzati dalle autorità competenti.

TITOLO VI – RECUPERO DI MATERIALI ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO

Articolo 31. Finalità e indirizzo

1. Il Comune, persegue l'obiettivo di migliorare/incentivare la raccolta differenziata:

- a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

2. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate anche in relazione ai criteri di economicità.

Articolo 32. Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii., dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti e da ulteriori eventuali normative di settore.

Le modalità del conferimento sono determinate dal presente regolamento e da apposita Ordinanza Sindacale, ferma restando la possibilità di modificare la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate sempre mediante Ordinanza Sindacale.

2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori potranno essere definiti dal Contratto di servizio tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative.

TITOLO VII – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 33. Definizioni

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.

Articolo 34. Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori porta-rifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali o di uso pubblico.
- rifiuti cimiteriali

Articolo 35. Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in buono stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

E' fatto obbligo ai fruitori delle aree a verde pubblico di utilizzare gli appositi contenitori per buttare i rifiuti, evitando di abbandonarli al di fuori di essi o di lasciarli sui prati e viali e su suolo pubblico in generale.

E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico.

Pertanto i conduttori di cani devono recare con sè gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cestini portarifiuti.

Articolo 36. **Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale**

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:

- a. le strade e piazze classificabili comunali;
- b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- c. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti

requisiti:

- essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
- essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Articolo 37. **Contenitori portarifiuti**

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.

2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici ed ingombranti.

3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.).

4. Il gestore è tenuto a provvedere al loro regolare svuotamento e sostituzione dei sacchetti di cui possono essere dotati secondo le modalità e condizioni stabilite nel contratto di servizio.

5. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti che non siano di piccole dimensioni e per rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e di aree private.

Articolo 38. **Aree scoperte e luoghi di uso comune privati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, verranno seguite le procedure previste ex art. 192 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 39. **Terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Articolo 40. **Aree occupate da mercati e fiere**

Il conferimento dei rifiuti presso mercati e fiere deve essere espletato secondo le modalità di seguito riportate:

1. carta e cartone: tutto il materiale cartaceo (scatole, scatoloni e carta, evitando la presenza di frazioni estranee), opportunamente pressato al fine di ridurre il volume, deve essere raccolto ordinatamente all'interno di scatoloni ben sigillati o legati in modo da impedirne la dispersione ad opera del vento;
2. cassette in legno e in plastica: le cassette in legno e quelle in plastica devono essere separatamente e ordinatamente accatastate nell'area di posteggio al fine di agevolarne la raccolta;
3. frazione secca: i restanti rifiuti vanno raccolti in sacchi di plastica trasparenti e ben chiusi; i sacchi neri non verranno raccolti;
4. i venditori di generi alimentari dovranno conferire gli scarti non alimentari insieme alla frazione secca;
5. è espressamente vietato disperdere sia prima che durante o dopo il termine delle operazioni di vendita, qualsiasi liquido o liquame nelle aiuole e aree verdi nonché sulla pavimentazione;

6. è vietato disperdere polveri, sale, frammenti di cibo od altri residui derivanti dalla manipolazione dei prodotti.

Le aree in concessione sono soggette a tariffa.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'accertamento e della sanzione delle violazioni al presente articolo. Qualora il fatto non costituisca reato provvederanno mediante gli ispettori ambientali all'erogazione della sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Articolo 41. **Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le diverse tipologie di rifiuti.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Fatto salvo l'eventuale concorso con le disposizioni previste dal Nuovo codice della strada o dalle normative statali e regionali in materia.

Articolo 42. Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.
3. Fatto salvo l'eventuale concorso con le disposizioni previste dal Nuovo codice della strada o dalle normative statali e regionali in materia.

Articolo 43. **Cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di

fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. I responsabili dei cantieri sono tenuti a mettere in atto tutte le misure (anche con opportuni presidi di lavaggio ruote ecc.) per evitare che i mezzi in uscita dai cantieri provochino imbrattamento del suolo pubblico con terra, fango, polvere ecc.

3. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

4. E' vietato conferire rifiuti speciali (es. inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

5. Fatto salvo l'eventuale concorso con le disposizioni previste dal Nuovo codice della strada o dalle normative statali e regionali in materia.

Articolo 44. Manifestazioni pubbliche

Chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni anche temporanee o feste popolari, o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc. deve installare un numero adeguato di contenitori da destinare alle raccolte dei rifiuti differenziati.

Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni autorizzate dal Comune è a cura del gestore. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 45. Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e i titolari di tali attività dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Articolo 46. Animali domestici

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, e altri animali domestici da essi condotti per le strade e in tutte le aree pubbliche sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i proprietari o detentori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti da gettare nei cestini gettacarte.

I proprietari e detentori di animali domestici su aree pubbliche dovranno pertanto essere muniti di sacchetti o idonei dispositivi per la raccolta delle deiezioni, da mostrarsi ad ogni richiesta degli operatori della Polizia Locale, ovvero a qualsiasi Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 47. **Altri servizi di pulizia**

Compete al gestore del servizio di spazzamento e pulizia, sulla base di specifiche determinazioni del Comune, l'esecuzione dei seguenti interventi:

- Pulizia periodica di portici;
- Pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidenti, fatto salvo il recupero delle spese imputabili ai responsabili;
- Asportazione di carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto di servizio e di quelle eventualmente impartite dall'ASL.
- Altri servizi individuati dal Comune.

Articolo 48. **Rifiuti abbandonati**

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli Ispettori Ambientali, gli operatori della Polizia Locale ovvero qualsiasi Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco emette ordinanza a carico dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

3. Ove il responsabile non sia individuabile il gestore provvede secondo le previsioni del contratto per i servizi di igiene urbana.

TITOLO VIII – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 49. Procedimento sanzionatorio

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del Decreto legislativo 152/06 nonché del presente Regolamento e delle Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvede il Comando di Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ARPA e della Provincia, gli Ispettori Ambientali della Società appaltatrice debitamente individuati e adeguatamente formati mediante apposito corso da tenersi presso il Comando di Polizia Locale ed in possesso di apposito Decreto di nomina rilasciato dal Sindaco, nonché qualsiasi Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, così come previsto dall'articolo 13 della L. 689/1981.

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, dalla L.R. 90/1983, dal d.lgs. 267/00 e dal d.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 50. Divieti

Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento si precisa che:

- a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti; il medesimo divieto vige per i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
- c. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- d. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;

- e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h. è vietato collocare rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalle modalità di raccolta vigenti.

Articolo 51. **Sanzioni**

- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni al presente Regolamento si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, da euro 100 ad euro 500;

Articolo 52. **Entrata in vigore**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 53. **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

- 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Elenco dei rifiuti urbani pericolosi

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;
- Q2 Prodotti fuori norma;
- Q3 Prodotti scaduti;
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
- Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
- Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
- Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);
- Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni;
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

Elenco delle operazioni di recupero

R 1. Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

R 2. Rigenerazione/recupero di solventi.

R 3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

R 4. Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

R 5. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

R 6. Rigenerazioni degli acidi o delle basi.

R 7. Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.

R 8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.

R 9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

R 10. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

R 11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R10.

R 12. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11.

R 13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

ALLEGATO 3 (Elaborazione derivante dall'All. B della Parte IV del D.Lgs. 152/06)

Elenco delle operazioni di smaltimento

D1) Deposito sul suolo o nel suolo.

D2) Trattamento in ambiente terrestre.

D3) Messa in discarica specialmente allestita.

D4) Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti e a miscugli che vengano eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12.

D5) Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti e a miscugli che vengano eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12..

D6) Deposito permanente.

D7) Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D6.

D8) Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D7.

D9) Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D8 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

ALLEGATO 4 (Elaborazione derivante dall'All. D della Parte IV del D.Lgs. 152/06)

Si considerano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali di seguito elencati:

Cod. CER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

200100 RACCOLTA DIFFERENZIATA

200101 (150101) carta e cartone

200102 (150107) vetro

200139 (150102) plastica (piccole dimensioni)

200140 (150104) metallo (piccole dimensioni es. lattine)

200138 (150103) legno

150106 imballaggi in materiali misti

200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi olii di frittura)

200110 abiti

200111 prodotti tessili

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200300 ALTRI RIFIUTI URBANI

200302 rifiuti di mercati

IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI sono assimilati solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato

IMBALLAGGI SECONDARI sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato, solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato dal Gestore del Servizio Pubblico (ad. esempio: cartone, cassettame in legno)